



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA
2026-2028**

Approvato con Determina dell'A.U. n° 03/2026/RA.RI. del 29/01/2026

Sommario

SEZIONE I – PARTE GENERALE	4
1. Introduzione.....	4
2. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	5
3. Il PTPCT - Struttura e processo di elaborazione ed aggiornamento.....	7
3.1 La pianificazione	8
3.2 La mappatura, l'analisi e la valutazione del rischio dei processi	8
3.3 Le misure di trattamento del rischio.....	8
3.4 La stesura del Piano	9
SEZIONE II – PARTE SPECIALE: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
4. L'analisi del contesto	10
4.1 La Società	10
4.2 Le attività svolte da FRZ	11
4.3 Il quadro normativo e procedurale di riferimento del settore della gestione dei rifiuti	12
5. Il contesto esterno.....	15
6. Il contesto interno	16
6.1 L'organizzazione aziendale.....	16
7. La gestione del rischio	18
7.1 Le aree di rischio	18
7.2 La mappatura dei processi e la valutazione del rischio	19
7.3 Le misure specifiche per il trattamento dei rischi	21
7.4 Le misure generiche per il trattamento dei rischi	23
7.4.1 La trasparenza	23
7.4.2 I Codici di comportamento.....	23
7.4.3 La tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (Whistleblower)	23
7.4.4 Il sistema delle sanzioni	26
7.4.5 La formazione del personale	26
7.4.6 La rotazione degli incarichi.....	26
7.4.7 Il conflitto di interessi	27
7.4.8 Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	27
7.4.9 Lo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	28
7.4.10 Incompatibilità dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage)	29
7.4.11 La formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi di responsabilità in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	31
7.4.12 L'affidamento di lavori, servizi e forniture	31

7.4.13 Le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato	33
7.4.14 Il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante	34
7.4.15 Il reclutamento e le progressioni di carriera del personale.....	35
7.4.16 Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	35
8. Il monitoraggio	36
SEZIONE III: LA TRASPARENZA.....	37
9. Trasparenza e integrità	37

SEZIONE I – PARTE GENERALE

1. Introduzione

L'aggiornamento per il triennio 2026/2028 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della FRZ - che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera A) del D. Lgs. n. 231/2001, adottato dalla Società - è stato elaborato in continuità rispetto all'impostazione dei precedenti, non rientrando la società tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO ai sensi del D.L. n. 80/2021. Alla base del Piano, come sempre, vi sono i principi e le specifiche indicazioni fornite dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, ed in primis dalla L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, dal D.Lgs. 33/2016 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, dal D.Lgs. 39/2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, e dal D.Lgs. 97/2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, oltreché dagli indirizzi forniti dall'ANAC attraverso l'adozione del PNA ed i relativi aggiornamenti, nonché dagli altri provvedimenti adottati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La Legge 190/2012, in particolare, ha introdotto una serie di *barriere interne* alle Amministrazioni volte ad arginare il fenomeno corruttivo prevedendo:

- *l'obbligatoria adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, dei piani di prevenzione del fenomeno corruttivo, ispirati a modelli di risk management, di cui la legge si preoccupa di fissare il contenuto minimo (es. rotazione degli incarichi di responsabilità nelle aree a rischio);*
- *la delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi di responsabilità in presenza di situazioni di conflitti di interesse o di sentenze di condanna anche non passate in giudicato per reati contro la P.A. (esercitata con D. Lgs. n. 39/2013);*
- *la delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo (esercitata con D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235);*
- *il rafforzamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, con la sanzionabilità della relativa violazione in termini di responsabilità disciplinare;*
- *la fissazione di elevati livelli di trasparenza, con delega al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (esercitata con il D. Lgs. n. 33/2013);*
- *la tutela del cd. Whistleblower, con la previsione del divieto di comminare sanzioni di tipo discriminatorio, in qualche modo correlate alla denuncia di condotte illecite, di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.*

In questo ambito, il primo livello di misure anticorruzione è rappresentato dal Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC; a livello decentrato c'è il PTPCT adottato dal singolo Ente.

FRZ adotta il Piano ai fini dell'individuazione delle aree e delle procedure a più elevato rischio di corruzione e delle misure più appropriate per la prevenzione del detto rischio o, quantomeno, della riduzione degli

effetti del verificarsi di fatti corruttivi all'interno della propria struttura organizzativa, nell'ambito del proprio contesto di operatività, dei processi decisionali e delle attività svolte, prefiggendosi così di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte favorendo, mediante il rispetto delle disposizioni in esso contenute da parte dei soggetti destinatari, l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, allo scopo di:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione ed espone la Società a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di ipotesi di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli da attuarsi sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

2. I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

In riferimento alle indicazioni contenute nella Legge 190/2012 e nel PNA, sono individuati come soggetti destinatari del PTPCT:

- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale/Revisore dei Conti;
- il personale;
- gli esperti e i consulenti;
- i titolari dei contratti per lavori, servizi e forniture.

Il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte di tutti i soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

All'interno del contesto organizzativo di FRZ, i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, e dunque nella elaborazione del Piano e della sua successiva applicazione, sono:

- l'Amministratore Unico, Dott. Raffaele Rizzo;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona di Teresa Di Nardo, nominata con Determina dell'AU n. 07a del 24 settembre 2020;
- l'OdV ex D.Lgs. 231/2001, Prof. Giuseppe Russo;
- i Responsabili/Coordinatori dei Settori/Servizi;
- gli operatori/addetti.

Queste figure hanno, ciascuna per le proprie competenze, un ruolo nella implementazione del PTPC; in particolare, se gli operatori/addetti sono coinvolti a valle del processo di attuazione delle misure previste, i soggetti posti nelle posizioni di vertice, ossia l'Amministratore Unico, ma anche i Responsabili di Settore e di Servizio, sono coinvolti nella fase di individuazione e di attuazione delle misure laddove hanno una diretta responsabilità degli atti compiuti nei settori e nei servizi assegnati, nonché la piena conoscibilità delle procedure che sono a monte dei procedimenti tipici di ciascuno.

Nel sistema di prevenzione della corruzione, in quanto Organo di indirizzo politico, l'Amministratore Unico:

- 1. individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assicurando allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;*
- 2. definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;*
- 3. adotta, su proposta del RPCT, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione nonché gli aggiornamenti e tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.*

L'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo individua il RPCT, di norma, tra i Responsabili di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Non essendo presenti figure dirigenziali nella struttura organizzativa della FRZ né essendo stata possibile, date le ridotte dimensioni della stessa, l'attuazione di modifiche organizzative, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è avvenuta, con determina dell'AU p.t. n. 07a del 24/09/2020, in capo ad una dipendente con profilo non dirigenziale, la Dott.ssa Teresa Di Nardo, in funzione della conoscenza di cui la stessa è dotata dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, nonché delle competenze qualificate per lo svolgimento effettivo del ruolo assegnatole, in considerazione altresì del fatto che la dipendente, benché svolga le funzioni di responsabile amministrativa e dunque assegnata a settori quali la contabilità e il bilancio, la finanza, il personale, la gestione amministrativa degli acquisti (le funzioni di RUP fanno capo ad altro dipendente), ha dato ampia dimostrazione nel tempo di comportamento integro e non è stata mai destinataria di provvedimenti disciplinari, né tantomeno di provvedimenti giudiziali di condanna.

Nell'atto di nomina non è stata prevista una durata minima dell'incarico, la cui stabilità è però assicurata dalla durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro preesistente.

Sempre a causa delle limitate dimensioni aziendali, non è stata prevista la creazione di una struttura organizzativa di supporto al RPCT; il relativo atto di nomina prevede il riconoscimento, all'occorrenza, di un eventuale supporto consulenziale di esperti della materia.

Il RPCT riferisce all'Amministratore Unico, Organo di indirizzo politico, sull'attività svolta, oltre che con la relazione annuale prevista all'art. 1, comma 14, della legge 90/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicata anche sul sito web dell'amministrazione, in tutti i casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda.

I Responsabili/Coordinatori dei Settori/Servizi collaborano con il RPCT nelle attività prodromiche alla stesura del Piano e sono da supporto nell'azione di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste, informando il RPCT affinché questa abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della società. Essi osservano le misure contenute nel PTPCT ed assicurano, altresì, l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e del T.U. Regolamenti e Procedure (e più in generale del MOG) e verificano le eventuali ipotesi di violazione.

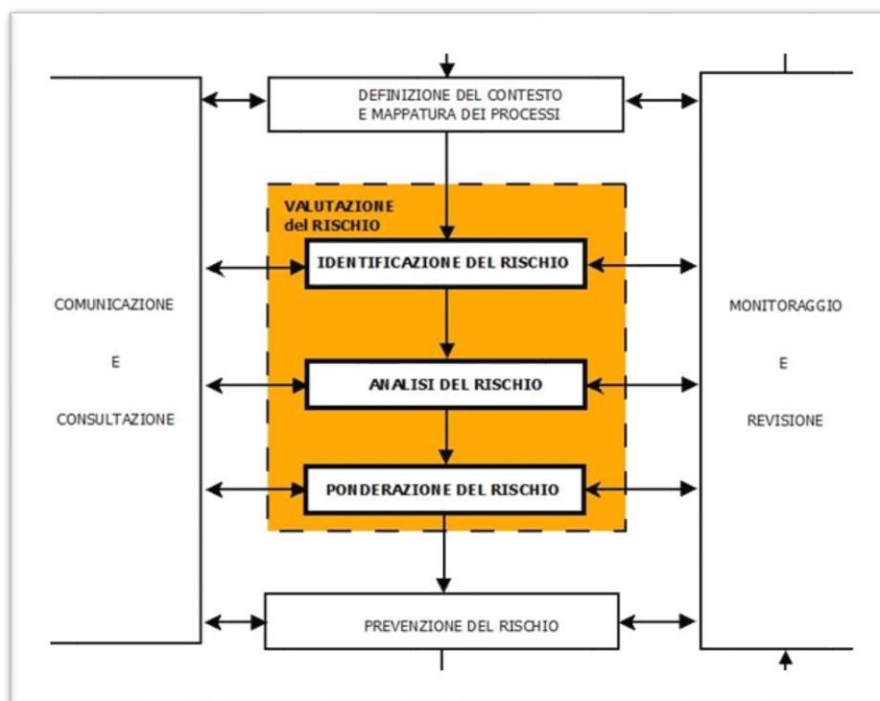
Il coinvolgimento degli operatori/addetti è assicurato in sede di attuazione ed osservanza delle misure, delle quali vengono posti a conoscenza mediante la capillare distribuzione annuale del Piano e

l'illustrazione dei relativi contenuti, così come agli stessi è resa nota ed agevolata la possibilità di segnalare eventuali situazioni di illecito di cui siano oggetto o vengano a conoscenza.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il RPCT di FRZ intrattiene un rapporto diretto e costante con tutte le unità organizzative coinvolte a vario titolo nella predisposizione del Piano e nel monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto del rischio di corruzione ivi previste, quali sono l'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza, i Responsabili aziendali.

3. Il PTPCT - Struttura e processo di elaborazione ed aggiornamento

Il modello di PTPCT adottato per la prevenzione e la gestione dei rischi è teso a verificare che le procedure adottate siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti, disposizioni di vigilanza, codice etico aziendale, regolamenti interni, metodi e procedure, ed assicurare, pertanto, una gestione dinamica e consapevole del rischio di non conformità ed operativo, inteso come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di norme imperative o di autoregolamentazione. Tale modello, che può essere sintetizzato dalla figura seguente, prevede che si instauri all'interno della società un processo di gestione dei rischi, da applicare ad ogni settore e livello, così come nelle specifiche funzioni, progetti ed attività, in quanto ogni specifico settore comporta particolari necessità, interlocutori, percezioni e criteri. Gli elementi su cui si fonda il processo di prevenzione e di gestione dei rischi individuati sono: definizione del contesto; valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione); trattamento del rischio. A tali elementi si associano le attività trasversali di: comunicazione e consultazione, monitoraggio e riesame:



Il PTPCT è stato, dunque, predisposto secondo il consueto iter suddiviso in quattro macro-fasi, nelle quali sono stati coinvolti, secondo le diverse competenze, attori interni ed esterni alla Società:

- pianificazione;
- mappatura, analisi e valutazione dei rischi di corruzione insiti nei processi aziendali;

- progettazione del sistema di trattamento del rischio;
- stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3.1 La pianificazione

Nella fase di pianificazione si è proceduto alla identificazione preliminare dei soggetti da coinvolgere nella predisposizione del PTPCT, tenendo conto della struttura organizzativa della FRZ come risultante dall'Organigramma aziendale e dal relativo funzionigramma, nonché alla individuazione dei principali processi, tra quelli che caratterizzano l'attività della Società e che emergono dalla macrostruttura e microstruttura di dettaglio dell'organizzazione aziendale, che potrebbero essere maggiormente esposti ai rischi corruttivi.

3.2 La mappatura, l'analisi e la valutazione del rischio dei processi

Attraverso la preliminare analisi dei fattori interni ed esterni alla Società, si è proceduto alla mappatura ed alla valutazione dei rischi e delle opportunità insiti nei processi posti in essere nell'ambito dell'operatività aziendale, che è necessario affrontare per:

- *assicurare che il Sistema consegua il risultato atteso;*
- *accrescere gli effetti desiderati;*
- *prevenire o ridurre gli effetti indesiderati;*
- *conseguire il miglioramento.*

3.3 Le misure di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile, attraverso il coinvolgimento di tutti i Responsabili per le aree di rispettiva competenza al fine di farne emergere gli aspetti cruciali.

In tale ambito, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio. Esse si riferiscono a:

- le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Società;*
- l'informatizzazione dei processi;*
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;*
- il monitoraggio sul rispetto dei termini;*
- il codice etico e di comportamento;*
- la formazione e la comunicazione del Piano.*

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d), e) costituiscono misure obbligatorie di prevenzione dei rischi adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate dalla società per favorire il trattamento dei rischi di corruzione. Le predette misure di prevenzione del rischio, obbligatorie e ulteriori, si intendono immediatamente applicative dopo l'approvazione e pubblicazione del piano, nell'implementazione del complessivo sistema integrato di controlli interni e di prevenzione di rischi aziendali rappresentato dalla integrazione del sistema di gestione aziendale tra PTPCT, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs.

231/2001, certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018 e GDPR, con i relativi codici, regolamenti e piani di audit.

L'obiettivo principale del modello è di passare dalla cultura del "controllo" a quella del "governo" della gestione, attraverso cui raggiungere un sistema di controlli interni integrato:

- *garanzia della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;*
- *verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sulla base del rapporto tra costi e risultati raggiunti;*
- *verifica della congruenza tra gli obiettivi fissati dai piani e programmi dell'organo politico ed i risultati raggiunti.*

3.4 La stesura del Piano

L'ultima fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT presentato all'Amministratore Unico per l'approvazione, successivamente alla quale il documento sarà pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito Internet aziendale e costituirà oggetto di un'attività di informazione e comunicazione tesa a favorire la diffusione dei principi e delle regole in esso contenute e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività della Società. Il RPCT provvederà a trasmettere il Piano a tutti i dipendenti affinché questi possano essere edotti sui doveri e sulle responsabilità che da esso discendono nei confronti di tutti i soggetti che operano presso la Società.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti i casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del Piano medesimo, dovessero emergere esigenze di integrazione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà a proporre all'Amministratore Unico la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla società possano ridurre la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

SEZIONE II – PARTE SPECIALE: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. L'analisi del contesto

Attraverso la delineaazione delle attività svolte dalla Società per conto degli Enti Locali soci ed il quadro normativo e procedurale di riferimento, ci si pone l'obiettivo di analizzare tanto il contesto esterno quanto quello interno al fine di evidenziare come le caratteristiche strutturali e territoriali dell'ambiente in cui la Società opera, nonché l'assetto societario e organizzativo di FRZ, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'organizzazione aziendale.

4.1 La Società

La FRZ, costituita in data 18/11/2014 su iniziativa del Comune di Formia, è attualmente partecipata dai Comuni di Formia e di Ventotene, con una quota rispettivamente pari al 97,95% ed al 2,05% del capitale sociale; dopo la risoluzione del contratto di servizio da parte del Comune di Ventotene a far data dal 01 maggio 2025, attualmente la Società effettua il servizio di igiene urbana secondo il modello dell'“*in house providing*” per il solo Comune di Formia.

Nel contempo, il Comune di Santi Cosma e Damiano ha affidato alla FRZ il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti a far data dal 16 agosto 2025, contemporaneamente avviando le procedure per l'acquisizione di quote della Società e successivo affidamento *in house* del servizio.

Ai sensi dell'art. 1 dell'attuale Statuto societario:

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci. Infatti, l'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente ad altri Enti Locali o ad altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche situati nel territorio del sud pontino.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 dell'attuale Statuto societario:

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 del T.U.E.L. e s.m.i., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, si precisa che:

1. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte de Comuni soci è prevista in atti attraverso lo Statuto sociale, il contratto di servizio e/o prestazionale, la Commissione di controllo analogo ed il suo Regolamento, la Carta dei servizi e l'Assemblea dei soci;

2. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto, nel contratto di servizio e nella Commissione di controllo appositamente istituita;

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono e/o dovranno sussistere e/o attuarsi:

a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto/i di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

b) la vigilanza attraverso l'istituzione e/o la nomina, da parte dell'Ente/i socio/i, della Commissione di Controllo Analogo;

c) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell'Assemblea o dell'Ente/i pubblico/i socio/i che svolge/svolgono il controllo, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica;

d) i controlli da effettuarsi come da contratto/i di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

e) gli strumenti di programmazione, direzione, coordinamento, controllo e reporting e, quindi, i coinvolgimenti dei soci come da Statuto e da contratto/i di servizio, per la gestione ed il controllo della società.

In relazione agli strumenti programmatici e/o di controllo, la società dovrà predisporre:

e.i) il Piano Industriale ed il Piano economico finanziario - P.E.F. - di previsione annuale, quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe, per le parti di competenza della società (art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii.) che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci e da approntarsi entro il giorno 15 del mese di dicembre dell'esercizio precedente a cui il piano si riferisce; il Piano economico finanziario, come specificato dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii., dovrà individuare:

o il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia l'eventuale realizzazione di impianti;

o il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

o l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e servizi e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

o le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

e.ii) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello sia di situazione patrimoniale che di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

e.iii) report e/o relazioni con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle direttive impartite dall'ente, analisi degli scostamenti e motivi di eventuale non raggiungimento degli stessi, proposte e/o piani di azione di efficientamento delle attività e/o dei servizi.

La società dovrà inoltre garantire e porre in essere tutte le azioni al fine di consentire le seguenti condizioni:

- concreta attuazione degli indirizzi, direzione, coordinamento, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente/i socio/i con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi e norme;

- rispetto dello Statuto e delle normative tutte previste per le società "in house", del contratto di servizio e/o prestazionale, delle prerogative e delle funzioni della Commissione di controllo analogo e del suo Regolamento, nonché della Carta dei servizi.

4.2 Le attività svolte da FRZ

Ai sensi dell'art. 4 dell'attuale Statuto Societario:

1. La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per i comuni e/o enti pubblici soci. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

- f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;
- g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;
- i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e rifiuti solidi provenienti da attività industriali;
- l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;
- m) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;
- n) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;
- o) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;
- p) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;
- q) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
 - raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali;
 - lavaggio delle strade;
 - lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;
 - pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
 - lavaggio di portici e marciapiedi;
 - servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
 - derattizzazione, demuscazione e dezanarizzazione;
 - recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
 - pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;
 - pulizia arenili;
 - manutenzione del verde pubblico e degli arredi pubblici.
- r) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle.
- s) L'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.

4.3 Il quadro normativo e procedurale di riferimento del settore della gestione dei rifiuti

Considerata l'attenzione posta dalle Autorità competenti sul settore della gestione dei rifiuti in quanto suscettibile di rischio elevato di eventi corruttivi verificabili all'interno della filiera, si ritiene utile richiamare le fasi procedurali della stessa onde delineare il quadro normativo ed organizzativo/gestionale di riferimento in cui FRZ svolge i propri servizi.

Il settore è regolamentato a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed a livello regionale dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dalla legislazione relativa alla riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali.

Tali norme attribuiscono alle Regioni la funzione fondamentale della predisposizione e dell'adozione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti”, sentiti Province, Comuni e, per i rifiuti urbani, le Autorità d'Ambito, sulla base dei criteri generali stabiliti a livello statale distintamente per i rifiuti urbani e per quelli speciali e secondo le procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il PRGR rappresenta lo strumento con cui le Regioni realizzano la programmazione dell'intero sistema integrato di gestione dei rifiuti e definiscono le necessità impiantistiche ed infrastrutturali necessarie a garantire che esso risulti conforme ai principi di:

- autosufficienza, per cui il ciclo dei rifiuti possa compiersi in tutte le sue fasi, sino al recupero e/o lo smaltimento finale degli stessi;
- prossimità dei centri di raccolta rispetto agli impianti di recupero e/o smaltimento, al fine della riduzione delle movimentazioni dei rifiuti.

A livello regionale vengono, dunque, delineati dal PRGR i criteri localizzativi complessivi che fungono da punto di riferimento per la successiva individuazione a livello provinciale delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Altresì, le Regioni hanno il compito di delimitare, sentite le Province ed i Comuni, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) individuandone le dimensioni - generalmente superiori a quelle dei singoli Comuni - adeguate per garantire l'efficienza del sistema di gestione unitaria del ciclo dei rifiuti, nell'osservanza dei due principi sopra descritti, ossia l'autosufficienza e la prossimità dei centri di raccolta agli impianti di recupero e smaltimento.

Altra funzione delle Regioni è quella dell'approvazione dei progetti per la creazione di nuovi impianti o per la modifica di quelli esistenti, e dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, delegando per talune competenze le Province ed i Comuni.

Nell'ambito delle funzioni di controllo, il D.Lgs. 152/2006 individua in capo alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) i soggetti deputati all'accertamento della corretta gestione delle attività autorizzate ed allo svolgimento delle connesse attività ispettive.

Nel contesto così delineato, la gestione ottimale del ciclo dei rifiuti viene riconosciuta a livello di ATO, cui partecipano obbligatoriamente i Comuni rientranti nel relativo perimetro; il piano rifiuti della Regione Lazio del 2020 ha istituito gli ATO dei perimetri geografici corrispondenti alle cinque province del Lazio (Frosinone, Viterbo, Rieti, Latina, Città metropolitana di Roma), con l'obbligo per ciascuno di essi di chiudere il ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti al proprio interno. Lo stesso piano prevedeva la costituzione degli EGATO, ossia degli enti di gestione che avrebbero dovuto occuparsi di fatto dei rifiuti all'interno degli ambiti territoriali, a partire dall'organizzazione generale del servizio integrato dei rifiuti, all'adozione del piano d'ambito, agli affidamenti del servizio, alla determinazione delle tariffe, alla stipula degli accordi di programma, facendo sì che non sarebbero stati più i singoli Comuni ad occuparsi della gestione dei rifiuti. Tuttavia, nel mese di novembre 2023 il Consiglio Regionale del Lazio, abrogando la legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani) ha abolito gli Egato, prima ancora che gli stessi – tranne quello di Frosinone – entrassero in funzione.

In tale scenario si colloca il servizio di raccolta, trasporto e avvio a riciclo/recupero e smaltimento dei RSU e assimilabili, nonché di igiene urbana e spazzamento, svolto dalla FRZ per i Comuni affidatari con l'onere del conferimento/smaltimento delle diverse tipologie dei rifiuti urbani presso gli impianti dedicati.

Fermo restando che le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti sono sottoposte a specifiche autorizzazioni, come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulle quali gli organi di vigilanza competenti (Provincia, ARPA, Polizia Giudiziaria) svolgono attività di sorveglianza, controllo e accertamento, oltre ad essere sottoposte alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, è utile riepilogare le modalità con cui FRZ procede al conferimento delle diverse frazioni.

Rifiuto urbano residuo (indifferenziato)

In merito a questa tipologia di rifiuto, la normativa regionale del Lazio ed il relativo piano di gestione dei rifiuti prevedono che la frazione secca residua dei rifiuti urbani (indifferenziato) sia conferita presso specifici impianti autorizzati dalla Regione e secondo tariffe di accesso determinate e/o revisionate annualmente con determinazione dirigenziale del settore del ciclo dei rifiuti.

Rifiuto organico

Il conferimento di tale rifiuto, che riveste un ruolo primario nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani per la sua intrinseca specificità, trattandosi di rifiuto soggetto ad alta putrescenza, avviene in impianti idonei al relativo trattamento/smaltimento.

Tanto in ambito locale quanto in quello nazionale esiste una carenza strutturale degli impianti di trattamento della frazione organica, così come evidenziata dalla ricognizione compiuta dal Ministero dell'Ambiente, tra l'altro conosciuta ai diversi livelli delle competenti autorità che gestiscono il ciclo dei rifiuti; tale carenza è stata spesso foriera di rischi emergenziali laddove si palesi la riduzione della capacità ricettiva di trattamento del rifiuto, per fronteggiare i quali si rendono necessari interventi urgenti per la ricerca delle idonee soluzioni impiantistiche alternative, spesso a discapito dei principi di prossimità e di economicità.

Imballaggi e altre frazioni differenziate

Per la gestione degli altri materiali soggetti a recupero quali plastica, carta, vetro, alluminio, acciaio, pile, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc., la normativa in vigore prevede la possibilità di scelta, per i produttori, tra l'adesione al sistema consortile attraverso la partecipazione al CONAI, l'organizzazione di un sistema autonomo ovvero la creazione di un sistema cauzionale di restituzione.

Per tali attività i Comuni di Formia e Santi Cosma e Damiano, aderenti al sistema CONAI, hanno riconosciuto in favore di FRZ la delega per l'adesione alle convenzioni dei diversi Consorzi di filiera per gli imballaggi (COREPLA, COMIECO, CIAL, RICREA, CORIPET); tale criterio è stato seguito anche nei confronti dei Sistemi Collettivi per la raccolta degli altri materiali riciclabili (RAEE, CNDPA, ecc.).

Questi ultimi provvedono direttamente al ritiro dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta dei Rifiuti, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., garantendo, in relazione agli appositi Accordi Quadro, l'intero ciclo di gestione per lo smaltimento/trattamento delle frazioni.

Quanto ai Consorzi del sistema CONAI, invece, la FRZ conferisce i materiali proventi dalla raccolta differenziata (plastica, metalli, carta) ai singoli Consorzi, secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni, per il tramite di impianti di selezione e/o specifici impianti dedicati al relativo trattamento/recupero, individuati di concerto con i Consorzi stessi. I Consorzi, a loro volta, riconoscono

alla FRZ un corrispettivo legato alla quantità ed alla qualità del materiale conferito; la qualità del rifiuto viene determinata in base ad analisi merceologiche condotte a campione sui materiali in ingresso negli impianti da parte dei Consorzi attraverso società appositamente incaricate.

5. Il contesto esterno

Per l'analisi approfondita del contesto esterno alla operatività aziendale, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali – utile a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera – si rimanda ai numerosi studi, ricerche, report pubblicati sui diversi canali di informazione, tra cui specifico interesse destano le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia sugli assetti matrici criminali presenti sul territorio di riferimento in quanto suscettibili di influenzare l'azione amministrativa locale ed, in particolare, le procedure di assegnazione degli appalti.

Nella relazione presentata al Parlamento per i due semestri del 2024, si evidenzia che *“nel corso del 2024, il territorio laziale ha mantenuto una sostanziale continuità rispetto alle dinamiche criminali già osservate nell'anno precedente. Il panorama delinquenziale si conferma articolato e multiforme, segnato dalla compresenza di diverse matrici mafiose. Le tradizionali organizzazioni criminali – 'ndrangheta, camorra e cosa nostra – perseguono nella Regione i propri interessi illeciti, in alcuni casi anche mediante la creazione di articolazioni di proprie strutture criminali, interagendo con gruppi autoctoni e formazioni straniere, riconducibili alle cosiddette mafie etniche, in progressiva evoluzione e adattamento”*. Inoltre: *“l'andamento economico del Lazio, nei primi sei mesi del 2024, ha evidenziato una crescita contenuta: l'Indicatore Trimestrale dell'Economia Regionale (ITER) della Banca d'Italia ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, in linea con la media nazionale, sebbene inferiore al dato del primo semestre dell'anno precedente⁵¹⁶. In tale contesto, le segnalazioni di operazioni sospette si confermano uno strumento di fondamentale importanza non solo sul piano economico-finanziario, ma anche nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. È noto, infatti, come le consorterie mafiose abbiano una naturale vocazione alla sofisticazione dei processi di accumulazione illecita di capitali. Le operazioni di polizia giudiziaria, i provvedimenti interdittivi antimafia e, in generale, le attività di contrasto svolte nel periodo in esame hanno confermato che tra i settori economici maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa figurano l'edilizia, il gioco d'azzardo e le scommesse online, il commercio di prodotti petroliferi, la compravendita di rame e piombo, l'uso delle criptovalute e dei virtual asset, lo smaltimento dei rifiuti e i reinvestimenti in beni immobili e di lusso”*. Quanto alla Provincia di Latina, la relazione rileva che *“nell'area pontina permane la convergenza di componenti criminali riferite a numerosi sodalizi provenienti soprattutto dall'area di Caserta e Napoli ... unitamente a interessi di alcune formazioni 'ndranghetiste Il processo di interazione con altre realtà delinquenziali presenti sul territorio si è evoluto nel tempo, passando da una fase iniziale caratterizzata da complesse dinamiche di competizione e anche di contrapposizione fra gruppi, fino ad arrivare a una successiva strategia di riconoscimento e di non belligeranza che ha portato, di conseguenza, a una progressiva autonomizzazione delle compagini autoctone, in rapida ascesa nella gestione e controllo di svariate attività illecite, non soltanto gravitanti intorno al mercato degli stupefacenti”*.

6. Il contesto interno

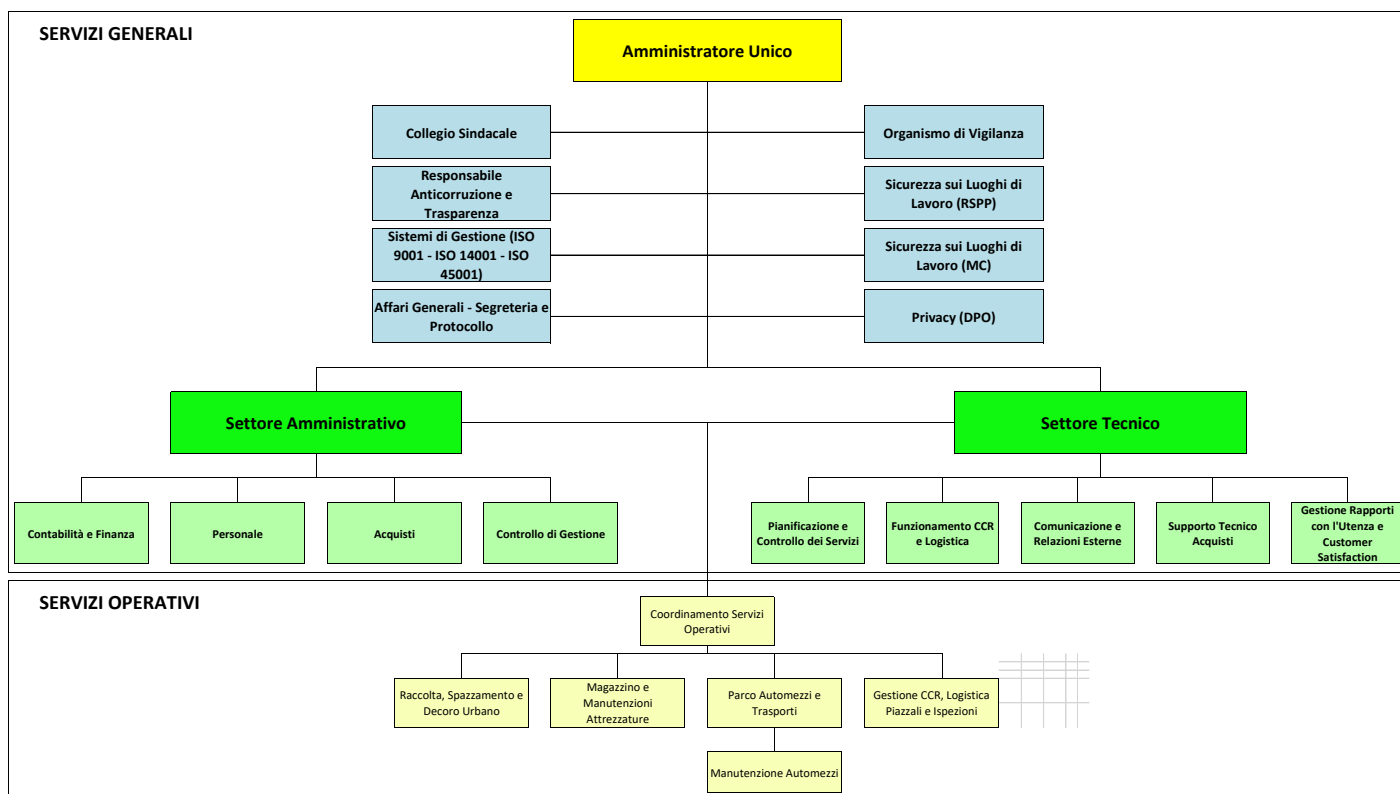
Quanto al contesto interno, la cui analisi è necessaria ai fini della comprensione del sistema delle responsabilità e del livello di complessità della struttura della FRZ, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) della Legge 190/2012, si riporta di seguito l'illustrazione della struttura organizzativa e dell'organigramma aziendale, la cui ultima revisione è stata effettuata dall'attuale Amministratore Unico in seguito alla riorganizzazione interna successiva alla cessazione del servizio svolto per il Comune di Ventotene, nonché alla nomina del nuovo Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea dei Soci.

6.1 L'organizzazione aziendale

Nell'organizzazione di FRZ si è privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale, con l'adozione della seguente ripartizione organica, che dopo la modifica avvenuta con il deliberato dell'Assemblea dei Soci del 22 luglio 2021 che ha eliminato dalle previsioni statutarie la figura del Direttore Generale, è così composta:

- A. Assemblea;
- B. Amministratore Unico: Dott. Raffaele Rizzo;
- C. Collegio Sindacale: Dott. Francesco Zenobio Presidente, Dott. Stefano Molineri Sindaco effettivo, Dott.ssa Graziella Capodiferro Sindaco effettivo, Dott. Luigi Imparato Sindaco supplente, Dott. Donato Madaro Sindaco supplente;
- D. Organismo di Vigilanza: Prof. Giuseppe Russo.

Dal punto di vista dell'assetto organizzativo interno, l'Organigramma aziendale, nell'articolazione della struttura composta da due settori – tecnico e amministrativo – retti ciascuno da un Responsabile, attualmente è composto come di seguito rappresentato:



Amministratore Unico: Dott. Raffaele Rizzo

Collegio Sindacale: Dott. Francesco Zenobio (Presidente), Dott. Stefano Molineri (Componente), Dott.ssa Graziella Capodiferno (Componente)

OdV: Prof. Giuseppe Russo

RPCT: Dott.ssa Teresa Di Nardo

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: Vittorio Colagiovanni (RSPP), Dott. Giuseppe D'Acunto (MC)

Privacy: Avv. Emiliano Assaiante (DPO)

Sistemi di Gestione: Dott.ssa Teresa Di Nardo (RSGI)

Sistemi Informativi: MTK Srl

Affari Generali: Dott.ssa Teresa Di Nardo

Segreteria e Protocollo: Dott.ssa Teresa Di Nardo

Responsabile Settore Amministrativo: Dott.ssa Teresa Di Nardo

Responsabile Settore Tecnico: Claudio Sperduti

Coordinatore Servizi Operativi: Salvatore Centola

Responsabili Servizio Raccolta, Spazzamento e Decoro Urbano: Antonio Lombardi, Roberto Russo, Nicola Ciano

Responsabile Servizio Magazzino e Manutenzioni Attrezzature: Erasmo Scipione

Responsabile Parco Automezzi e Trasporti: Armando Milazzo

Responsabile Manutenzione Automezzi: Roberto Riccardelli

Responsabile Servizio Gestione CCR, Logistica Piazzali e Ispezioni: Erasmo Scipione

RLS: Erasmo Scipione

Preposti alla sicurezza aziendale : Fernando Frasca, Armando Milazzo, Salvatore Centola, Antonio Lombardi, Erasmo Scipione, Roberto Russo

Addetti alla prevenzione incendi: Fernando Frasca, Armando Milazzo, Salvatore Centola, Roberto Russo, Osvaldo Minieri, Antonio Livornese

7. La gestione del rischio

Nell'analizzare i rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, date le attività svolte dalla società, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle tipologie di reato evidenziate nella Figura 1.

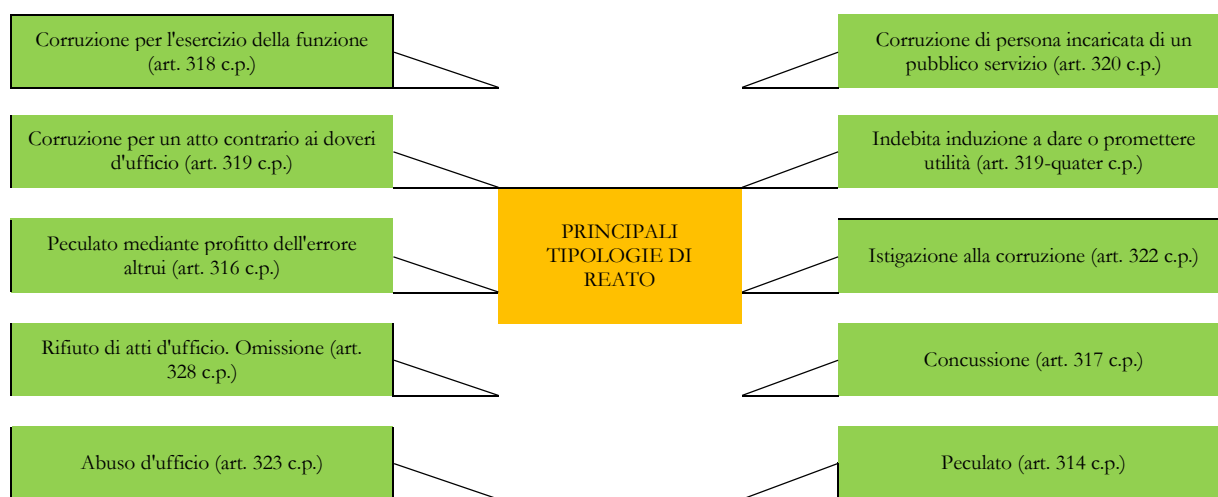


Figura 1: Le principali tipologie di reato che il PTPCT intende prevenire

Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di reato, avendo la Società adottato il MOG ai sensi del D.L.gs. n. 231/2001 integrato ex L. 190/2012 e decreti collegati, di cui il presente Piano è una parte - fermo restando la specificità dei reati presupposto e dei reati corruttivi - si rimanda alla Tabella sintetica riepilogativa dei reati ex D. Lgs. 231/2001, L. 190/2012 e decreti collegati (Allegato 1 al MOG), con evidenziate le sanzioni pecuniarie e interdittive.

7.1 Le aree di rischio

Nell'identificazione e la mappatura delle attività e/o dei processi aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione, seguita dalla individuazione delle misure atte alla riduzione della probabilità che gli eventi corruttivi possano verificarsi, nel presente Piano si è mantenuto lo stesso approccio tenuto nella stesura del precedente, confermando i risultati dell'attività precedente.

Aree particolarmente soggette al rischio di corruzione sono state individuate a livello generale già dall'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 e riprodotte nell'allegato 2 dell'aggiornamento 2015 al PNA; a queste si aggiungono aree ulteriori specificamente connesse alle attività della FRZ individuate nell'ambito dell'attività svolta dal RPCT, unitamente agli altri soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, e dunque nella elaborazione del Piano e della sua successiva applicazione, con particolare riguardo all'Amministratore Unico, ed ai Responsabili dell'area tecnica e dei servizi.

Le aree così identificate possono riassumersi in:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

- Definizione dei fabbisogni;
- Affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- Affidamenti di incarichi di consulenza;
- Gestione del personale;
- Gestione dei flussi informativi e dei dati;
- Gestione dei rapporti con l'utenza;
- Funzionamento degli organi collegiali;
- Formazione delle determinazioni dell'AU.

7.2 La mappatura dei processi e la valutazione del rischio

Per ciascuna area di quelle sopra elencate, dunque, si è provveduto dapprima alla individuazione dei singoli processi/attività esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, evidenziando per ciascuno di essi i potenziali eventi di corruzione e le strutture coinvolte, e successivamente alla valutazione del livello di esposizione al rischio di ciascuno. Nell'aggiornamento per il triennio 2026-2028, si è continuato a prestare particolare attenzione ai processi legati agli affidamenti di lavori, servizi e forniture recependo le indicazioni provenienti dall'aggiornamento 2023 al PNA approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, dedicato, come la parte speciale del PNA 2022, ai contratti pubblici la cui materia è stata innovata dal D.Lgs. n. 36/2023.

Il rischio è stato classificato in n. 3 categorie, basso, medio e alto, a seconda della probabilità del verificarsi delle situazioni potenzialmente rischiose e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l'altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa.

La classificazione è avvenuta assegnando un punteggio a ciascuna categoria sulla base della probabilità di accadimento dell'evento rischioso e dell'impatto economico, organizzativo e di immagine che ne potrebbe scaturire.

Si elencano nella tabella che segue i risultati dell'attività compiuta:

Area di rischio	Processi sottoposti alla valutazione del rischio	Ponderazione del rischio	Valutazione del rischio
Ciclo Attivo e Ciclo Passivo (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio)	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Qualsiasi operazione contabile e extracontabile finalizzata alla quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Basso
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Qualsiasi operazione contabile e extracontabile finalizzata alla quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Medio
Ciclo della pianificazione economica	Definizione dei fabbisogni	Qualsiasi operazione finalizzata alla quantificazione dolosamente errata dei fabbisogni di acquisto	Alto
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Appalti sopra soglia comunitaria	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti	
		Inserimento di clausole di esclusione non esplicitamente previste dalla normativa vigente	
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti con possibile abuso del ricorso a procedure negoziate ex art. 76 del D.Lgs. 36/2023	Medio

		Affidamento strumentale degli incarichi di RUP per favorire specifici OO.EE.	
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare specifici OO.EE.	
		Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	
	Appalti mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del D.Lgs. 36/2023 di: - Servizi e forniture di valore compreso tra i 140.000 € e la soglia comunitaria; - Lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1.000.000 € ovvero fino alla soglia comunitaria	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti, con possibile rischio di mancata rotazione degli OO.EE. secondo il criterio previsto dall'art. 49, commi 2 e 4 del D.Lgs. 36/2023	Alto
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti con possibile rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	
		Affidamento strumentale degli incarichi di RUP per favorire specifici OO.EE.	
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare specifici OO.EE.	
	Appalti sotto soglia comunitaria mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE., ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 di: - Servizi e forniture di importo fino a 140.000 €; - Lavori di importo inferiore a 150.000 €	Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	
		Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti, con possibile rischio di mancata rotazione degli OO.EE. secondo il criterio previsto dall'art. 49, commi 2 e 4 del D.Lgs. 36/2023, e di affidamenti ricorrenti al medesimo O.E. della stessa tipologia di CPV quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia prevista per la tipologia di affidamento	Alto
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti con possibile rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	
		Affidamento strumentale degli incarichi di RUP per favorire specifici O.E.	
		Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	
Affidamenti di incarichi professionali	Affidamenti di incarichi di consulenza	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità degli affidamenti, con possibile rischio di mancata rotazione degli OO.EE. secondo il criterio previsto dall'art. 49, commi 2 e 4 del D.Lgs. 36/2023, e di affidamenti ricorrenti al medesimo O.E. della stessa tipologia di CPV quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia prevista per la tipologia di affidamento	Alto
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti	
		Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca – variante	
Gestione del personale	Assunzioni di personale	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni	Medio

		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità	
	Progressioni interne di carriera	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni	Medio
		Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara	
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità	
	Incentivi economici al personale	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità dell'assegnazione degli obiettivi	Medio
		Uso distorto e manipolato della discrezionalità	
		Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità	
Gestione dei flussi informativi e dei dati	Gestione del protocollo	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Basso
	Gestione dell'archivio	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Basso
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Alterazione e manipolazione dei dati, informazioni e documenti	Basso
Gestione dei rapporti con l'utenza	Rapporti degli operatori con l'utenza in ingresso al CCR	Accordi collusivi	Alto
	Rapporti degli operatori con l'utenza in occasione delle attività di raccolta porta a porta	Accordi collusivi	Alto
Funzionamento degli organi collegiali	Funzionamento degli organi collegiali	Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso
		Motivazione generica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti	
Formazione di determinazioni	Formazione delle determinazioni dell'AU	Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Basso
		Motivazione generica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti	

La predetta analisi dei rischi è parte della più ampia analisi dei rischi aziendali contenuta nel MOG. A tal proposito si rinvia agli Allegati 4bis 1; 4bis 2; 4bis 3; 4bis 4; 4bis 5; 4bis 6; 4bis 7 e 4bis 8.

7.3 Le misure specifiche per il trattamento dei rischi

In funzione dell'analisi effettuata, e la conseguente identificazione e valutazione dei rischi di corruzione che coinvolgono la struttura della FRZ, ritenendo sufficienti le misure "specifiche" già individuate in passato per il trattamento dei rischi di livello basso quali il rispetto delle procedure e la corretta applicazione dei sistemi di controllo interni ed esterni all'azienda, quali l'informatizzazione delle procedure per la protocollazione e l'archiviazione dei documenti nonché per la raccolta di segnalazioni da parte degli utenti del servizio nell'area della gestione dei flussi informativi e dei dati e l'attenzione posta dagli Organi collegiali e dall'AU ai presupposti ed ai requisiti nell'adozione dei relativi atti, per il trattamento dei rischi di livello medio e alto le misure "specifiche" previste per il triennio 2026/2028 sono quelle elencate nella tabella che segue, confermando quanto previsto già in precedenza:

Processi sottoposti alla valutazione del rischio	Livello di rischio	Misure specifiche da adottare per la riduzione del rischio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Medio	Rispetto delle procedure poste a monte della gestione ordinaria della spesa, tali per cui questa risponda alle previsioni contenute nei documenti di pianificazione aziendale e derivi da corrette procedure di scelta del contraente. Le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni, che in questo contesto possono assumere rilevanza, devono essere adeguatamente motivate dai competenti uffici.
Pianificazione economica	Alto	Rispetto delle procedure e della normativa di settore poste a monte della definizione dei fabbisogni, tali per cui questa risponda alle reali necessità aziendali.
Appalti sopra soglia comunitaria	Medio	Rispetto dei fabbisogni definiti; chiara e puntuale motivazione della decisione a contrarre; rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure interne previste per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture; costante adeguamento dei regolamenti e delle procedure interne alle modifiche normative e/o organizzative sopraggiunte; frazionamento delle funzioni; intensificazione delle attività di formazione rivolte alle funzioni organizzative coinvolte nelle procedure di acquisto; definizione di criteri di assegnazione di incarichi di RUP e di selezione delle Commissioni tali da garantirne la professionalità, l'imparzialità e l'estraneità alle procedure; verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Appalti mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del D.Lgs. 36/2023 di: - Servizi e forniture di valore compreso tra i 140.000 € e la soglia comunitaria; - Lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1.000.000 € ovvero fino alla soglia comunitaria	Alto	Rispetto dei fabbisogni definiti; chiara e puntuale motivazione della decisione a contrarre; rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure interne previste per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture; costante adeguamento dei regolamenti e delle procedure interne alle modifiche normative e/o organizzative sopraggiunte; frazionamento delle funzioni; intensificazione delle attività di formazione rivolte alle funzioni organizzative coinvolte nelle procedure di acquisto; introduzione di procedure di analisi degli importi e degli aggiudicatari degli affidamenti; definizione di criteri di assegnazione di incarichi di RUP tali da garantirne la professionalità, l'imparzialità e l'estraneità alle procedure; verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Appalti sotto soglia comunitaria mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE., ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 di: - Servizi e forniture di importo fino a 140.000 €; - Lavori di importo inferiore a 150.000 €	Alto	Rispetto dei fabbisogni definiti; chiara e puntuale motivazione della decisione a contrarre; rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure interne previste per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture; costante adeguamento dei regolamenti e delle procedure interne alle modifiche normative e/o organizzative sopraggiunte; frazionamento delle funzioni; intensificazione delle attività di formazione rivolte alle funzioni organizzative coinvolte nelle procedure di acquisto; introduzione di procedure di analisi degli importi e degli aggiudicatari degli affidamenti; definizione di criteri di assegnazione di incarichi di RUP tali da garantirne la professionalità, l'imparzialità e l'estraneità alle procedure; verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Affidamenti di incarichi professionali	Alto	Rispetto dei fabbisogni definiti; chiara e puntuale motivazione della decisione a contrarre; rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure interne previste per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture; applicazione di parametri oggettivi nella scelta dei professionisti/consulenti e costante aggiornamento degli elenchi - resi pubblici - degli incarichi conferiti.
Assunzioni di personale	Medio	Rispetto dei fabbisogni definiti; rispetto della normativa vigente in materia di selezioni pubbliche; definizione oggettiva ed imparziale dei criteri di selezione e delle fasi di esecuzione delle procedure, assicurando a tutte la massima trasparenza; definizione di criteri di selezione delle Commissioni di valutazione tali da garantirne l'imparzialità e l'estraneità alle procedure; verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Progressioni interne di carriera	Medio	Rispetto dei fabbisogni definiti; rispetto della normativa vigente in materia di selezioni pubbliche; definizione oggettiva ed imparziale dei criteri di progressione e delle fasi di esecuzione delle procedure, assicurando a tutte la massima trasparenza; definizione di criteri di selezione delle Commissioni di valutazione tali da garantirne l'imparzialità e l'estraneità alle procedure; verifica delle eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Incentivi economici al personale	Medio	Definizione di criteri oggettivi e trasparenti di assegnazione di incentivi di natura economica al personale sulla base degli obiettivi aziendali, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate; rigidità e non derogabilità dei principi di attribuzione.
Rapporti degli operatori con l'utenza in ingresso al CCR	Alto	Formazione di tutti i dipendenti addetti ai servizi che prevedono contatti con l'utenza, rivolta all'approfondimento della conoscenza dei codici di comportamento interni e del PTPCT; attività di vigilanza e controllo svolta anche mediante l'ausilio del sistema di sorveglianza installato presso la sede aziendale.
Rapporti degli operatori con l'utenza in occasione delle attività di raccolta porta a porta	Alto	Formazione di tutti i dipendenti addetti ai servizi che prevedono contatti con l'utenza, rivolta all'approfondimento della conoscenza dei codici di comportamento interni e del PTPCT; attività di vigilanza e controllo svolta anche mediante l'ausilio del sistema di rilevazione satellitare installato sugli automezzi aziendali per la tracciatura dei percorsi.

Le predette misure sono una parte delle più ampie misure contenute nel MOG. A tal proposito si rinvia agli Allegati 4bis 1; 4bis 2; 4bis 3; 4bis 4; 4bis 5; 4bis 6; 4bis 7 e 4bis 8.

7.4 Le misure generiche per il trattamento dei rischi

Alle misure “specifiche” adottate da FRZ per il trattamento dei rischi di corruzione rilevati, si aggiungono le misure “generiche” indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione negli aggiornamenti del PNA e che si riportano di seguito.

7.4.1 La trasparenza

Per quanto attiene la trasparenza si fa rinvio, per gli aspetti contenutistici, a quanto previsto nella Sezione III del presente Piano.

7.4.2 I Codici di comportamento

I codici di comportamento rappresentano uno strumento fondamentale nella regolamentazione della condotta dei dipendenti pubblici ai fini della prevenzione della corruzione.

L'attuale Codice di Comportamento di riferimento per i dipendenti della FRZ è quello di cui all'Allegato 2.1 del MOG.

7.4.3 La tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (Whistleblower)

Il *whistleblowing*, o segnalazione di un presunto illecito, è il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dall'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 da attuarsi mediante la tutela del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*. Principio che è stato recepito nell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 179/2017, che ha fatto proprie, rendendole più concrete ed effettive, le indicazioni delle *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”* adottate con deliberazione ANAC n. 6 del 28/4/2015.

Il decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha introdotto la nuova disciplina del *“whistleblowing”* per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Oggetto della segnalazione sono i comportamenti, gli atti e/o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alle funzioni preposte di procedere alle dovute e appropriate verifiche. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed accompagnate da elementi non palesemente infondati.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, qualora volesse effettuare una "segnalazione aperta", con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda oppure della tipologia di rapporto che intercorre con l'organizzazione (es. clienti, fornitori, consulenti, ecc.);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti, quali i mezzi e i metodi utilizzati;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, come per esempio il motivo per il quale è successo il fatto.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente previsti:

- Canale interno
- Canale esterno (gestito da ANAC)
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di talune condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, intendendo per misure discriminatorie, a titolo di esempio, il licenziamento, la retrocessione, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili come previsto dall'art. 17, co. 4, del D.Lgs. 24/2023.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

FRZ ha recepito le indicazioni provenienti dal D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937Srl, adottando apposito regolamento interno ed istituendo un canale di segnalazione interna - la cui gestione è affidata al RPCT - mediante l'utilizzo di una piattaforma di segnalazione sicura basata sull'uso di un software che utilizza sistemi crittografici, capaci di garantire la riservatezza dell'identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa, garantendo altresì che il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni siano gestite rispettando le regole e i principi Gdpr, accessibile al link: Whistleblowing - Formia Rifiuti Zero.

7.4.4 Il sistema delle sanzioni

Come indicato nella delibera ANAC n. 66/2013, ciascun Ente, in regime di autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, provvede a disciplinare con proprio codice e/o regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità ad alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981, oltre che al CCNL di riferimento. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).

Con l'adozione del MOG, la FRZ ha proceduto anche all'approvazione del nuovo codice etico, di comportamento e sanzionatorio di cui all'Allegato 2.1.

7.4.5 La formazione del personale

La formazione continua del personale dipendente finalizzata alla diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, dell'informazione e della conoscenza sulle tematiche connesse alla prevenzione dei rischi di corruzione, rappresenta la misura cardine per la diffusione ed il consolidamento della cultura della legalità, con l'approfondimento delle tematiche insite nel PTPCT e nei codici di comportamento interni.

7.4.6 La rotazione degli incarichi

La rotazione del personale è prevista in modo espresso dalla legge n. 190 del 2012 come misura anticorruzione, cui l'ANAC dedica un particolare approfondimento alla materia distinguendo fra la rotazione ordinaria prevista dalla legge 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall'articolo 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. La ratio delle previsioni normative ad oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo dipendente tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

I limiti oggettivi della misura sono rappresentati dall'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Nel caso in cui non sia possibile adottare la misura, ad esempio, per carenza di personale o per professionalità con elevato contenuto tecnico, le amministrazioni e gli enti sono tenuti ad operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi. I limiti soggettivi sono rappresentati principalmente dai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e dai diritti sindacali.

A causa delle ridotte dimensioni della propria struttura organizzativa e, soprattutto, data l'indisponibilità di personale dotato delle competenze necessarie, FRZ non può garantire l'adozione delle misure di rotazione del personale nelle posizioni di vertice ed in quelle di responsabile di settore (tecnico e amministrativo) che sono dotate di competenze specifiche tali da non rendere ipotizzabile l'assegnazione ad altro ruolo, né tantomeno esistono in azienda altre risorse con competenze analoghe agli attuali responsabili.

Tuttavia, nell'assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità, la Società ha previsto procedure tali da assicurare la c.d. "segregazione delle funzioni", con una dissociazione delle fasi procedurali tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un'unica figura dell'intero procedimento.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di rotazione in caso di riscontro di anomalie e/o immotivato rispetto del presente piano.

7.4.7 Il conflitto di interessi

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti di FRZ devono, nei loro rapporti esterni ed interni con clienti/fornitori/contrattanti e concorrenti, curare gli interessi della Società rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. Il Responsabile del progetto, i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale ed i dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono, in caso di conflitto di interessi, astenersi dall'attività, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al responsabile di settore presso cui viene svolta l'attività. Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al RPCT. È ugualmente necessario che, in sede della comunicazione da rendersi da parte dei dipendenti nei casi di svolgimento di incarichi extra istituzionali, sia verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Nell'ambito di ciascun settore dovranno essere monitorati i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ad affidamenti verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti della Società (art.1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012).

Con l'approvazione del MOG, è stato introdotto l'obbligo, al momento dell'assunzione o del conferimento dell'incarico/nomina di Commissioni, del rilascio da parte dei dipendenti compresi i responsabili, della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (capo I, titolo II, libro secondo del codice penale), di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ricognitiva degli incarichi in essere a carico della finanza pubblica/regionale ex art. 3, comma 2 D.P.C.M. 23 marzo 2012. Ciò consente una maggiore efficace regolazione/controllo/monitoraggio dei casi di conflitto di interesse come previsto dalla L.190/2012, D.Lgs. 39/2013 e l'introduzione della previsione dell'obbligo di astensione nei casi di conflitto ex art. 6 bis, della L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013.

7.4.8 Inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al RPCT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, cui spetta, inoltre, la contestazione di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità e la relativa segnalazione all'ANAC.

Al RPCT vengono tempestivamente trasmessi, per conoscenza, dagli uffici competenti, tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi di responsabilità e non, comunque denominati, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni presentate dagli interessati sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013; allo stesso, inoltre, vengono

tempestivamente trasmesse le medesime dichiarazioni rese annualmente. Le dichiarazioni rese dagli interessati ex D.P.R. 445/2000 dovranno essere acquisite dalla struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza ed al controllo delle dichiarazioni ricevute e, una volta effettuati i dovuti riscontri, a trasmetterle, unitamente ad una dichiarazione di regolarità della procedura che contenga anche l'esito delle verifiche effettuate, al RPCT, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono. Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell'incarico dovrà dare puntuale indicazione, nelle premesse del provvedimento, dell'attività di verifica svolta, dalla suddetta struttura competente per il procedimento, delle possibili cause di inconferibilità e incompatibilità. Il RPCT ha il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui venga a conoscenza, nonché quello di segnalare all'Organo Amministrativo ovvero, qualora lo stesso risulti coinvolto, all'Assemblea dei Soci, i casi di possibile violazione delle disposizioni in materia ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso. Il RPCT può chiedere agli uffici competenti ogni notizia o informazione o documentazione utile ad accertare l'effettiva sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

La FRZ adotta misure organizzative che assicurano che:

- *l'atto di attribuzione di incarico o gli interpelli sono subordinati al rilascio della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'interessato, quale condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;*
- *negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento ed alla compatibilità dell'incarico;*
- *i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, con impegno ad immediata informazione dell'Organo Amministrativo della società per il caso di sopraggiungere di cause di inconferibilità e incompatibilità in pendenza dell'incarico;*
- *sia svolta un'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.*

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse in ogni momento mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi ritenuti incompatibili dalle norme vigenti.

Stante l'attuale struttura organizzativa della FRZ, il tema delle inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi dirigenziali riguarda la sola figura dell'AU, la cui nomina avviene statutariamente da parte dell'Assemblea dei Soci, per cui alla stessa compete lo svolgimento delle opportune verifiche, alle quali fa seguito l'attività di vigilanza compiuta dal RPCT di FRZ in collaborazione con l'OdV.

7.4.9 Lo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo dipendente di incarichi conferiti dalla Società può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del responsabile stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Le misure da porre in essere su tali attività, sono contemplate nell'ambito del MOG, cui si rimanda.

7.4.10 Incompatibilità dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage)

La Legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno della società per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

La norma è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'ANAC, nell'Aggiornamento 2018 al PNA, in seguito al sorgere di dubbi interpretativi sotto diversi profili, di seguito elencati.

- Ambito di applicazione

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L'ANAC ha evidenziato che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). L'Autorità evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non

economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

- **Esercizio dei poteri autoritativi e negoziali**

L'Autorità ha precisato che rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i Responsabili, i funzionari che svolgono incarichi di responsabilità, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

- **Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione**

L'Autorità ritiene che, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

- **Sanzioni**

La formulazione delle disposizioni riguardanti il regime sanzionatorio ha sollevato molti dubbi interpretativi, in quanto non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio. Rimane anche problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla decorrenza certa degli effetti sanzionatori.

Al fine di rendere pienamente efficace la disciplina sul pantouflage, l'Autorità si riserva di presentare un eventuale atto di segnalazione al Governo e Parlamento.

Infine, l'Autorità suggerisce di prevedere nei PTPC, quale misura volta a implementare l'attuazione dell'istituto, l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Al fine di adottare le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, la FRZ garantisce che:

- a) nelle varie forme di selezione del personale per figure quali i responsabili di settore venga inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) venga svolta, in merito, una specifica attività di vigilanza a campione demandata al RPCT.

7.4.11 La formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi di responsabilità in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere. Con la nuova normativa sono state, altresì, introdotte misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

A tal fine il dipendente e/o il componente la commissione per l'accesso o la selezione al pubblico impiego e/o il componente la commissione per la scelta del contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.

Per le misure da porre in essere su tali attività, si fa rinvio al MOG Parte Speciale - Allegato n. 2 Sezione 1 e 2 Codice Etico e di Comportamento.

7.4.12 L'affidamento di lavori, servizi e forniture

Nelle procedure di affidamento poste in essere, la Società deve attenersi alle disposizioni normative ed alla disciplina posta dall'apposito regolamento interno. In particolare:

- *pianificazione annuale degli affidamenti al fine di evitare il ricorso agli affidamenti d'urgenza;*
- *rispetto del divieto di frazionamento;*
- *limitazione degli affidamenti diretti ai soli casi previsti dalla normativa;*
- *monitoraggio delle scadenze contrattuali per evitare il ricorso a proroghe e rinnovi non previsti dalla normativa se non in casi del tutto eccezionali e adeguatamente motivati;*
- *rispetto del principio della rotazione;*
- *scrupolosa verifica della congruità dei prezzi di beni e servizi;*
- *scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, in modo da poter formulare ogni contestazione nei casi di inadempienze e poter richiedere l'applicazione di penali o l'eventuale risoluzione del contratto.*

Per quanto concerne in generale i processi di affidamento si evidenzia, in relazione alle diverse fasi che li caratterizzano, l'importanza, tra gli altri, dei seguenti adempimenti.

a) La programmazione

Nella fase della programmazione relativa agli acquisti di beni e servizi e all'affidamento di lavori - partendo dal monitoraggio, a cura del competente RUP, della scadenza dei contratti di appalto in essere al fine di

evitare il ricorso a proroghe o al rinnovo degli stessi - dovrà essere prestata “particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni”, in modo da evitare l’insorgenza di urgenze.

b) La progettazione

Nella fase di progettazione rientrano, in particolare, i sottoprocessi relativi all’analisi di mercato (propedeutica anche per l’individuazione dei contenuti tecnici e la predisposizione del capitolato e dei documenti di gara), alla nomina del R.U.P., alla determinazione a contrarre (con l’individuazione, tra l’altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso - e dei criteri per l’attribuzione del punteggio), alla determinazione dell’importo contrattuale, alla definizione dei requisiti per la partecipazione alla gara e all’approvazione dello schema di contratto. Tra le diverse misure ritenute necessarie per gestire i suddetti sottoprocessi a rischio, si evidenziano, tra le altre, quella del rispetto del divieto di frazionamento dell’importo contrattuale, nonché l’utilizzazione di modelli contrattuali e provvedimentali.

c) La selezione del contraente

Alla fase di selezione del contraente sono ascrivibili i sottoprocessi relativi alla pubblicazione del bando, alla fissazione del termine per la presentazione delle offerte, al trattamento e alla custodia dei documenti attinenti la gara, alla nomina della commissione di gara, alla verifica dei requisiti di partecipazione, alla gestione delle sedute di gara, alla valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie, all’aggiudicazione provvisoria, all’eventuale annullamento o revoca della gara. Tra le misure da adottare, per quanto concerne le procedure negoziate, si evidenzia la necessità del più scrupoloso rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, evitando in tal modo anche il consolidamento di rapporti solo con alcuni di essi.

d) La verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto

Alla fase di verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto attengono, in particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all’aggiudicatario, l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti e le esclusioni, la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

e) L’esecuzione del contratto

Ai fini dei rischi corruttivi, nella fase di esecuzione del contratto, rilevano particolarmente le eventuali modifiche del contratto originario, l’autorizzazione dell’affidamento in subappalto o in cottimo, l’ammissione delle varianti, la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), la verifica della corretta esecuzione dei contratti e i conseguenti pagamenti. In particolare, attraverso la scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, potrà essere possibile la formulazione di contestazioni in caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario, così da poter procedere all’applicazione delle penali o alla richiesta della risoluzione in danno del contratto.

f) La rendicontazione del contratto

La fase di rendicontazione del contratto comporta la verifica, da parte del collaudatore ovvero del responsabile del progetto, della conformità o regolare esecuzione dell’opera o della prestazione.

7.4.13 Le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato, il 18 settembre 2013, un "vademecum", rivolto alle stazioni appaltanti, per identificare e segnalare all'Autorità stessa eventuali anomalie comportamentali che possano costituire indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali ed illeciti.

Il *vademecum* pone l'accento sul fatto che gli accordi anticoncorrenziali aventi ad oggetto gare per l'assegnazione di appalti pubblici, oltre a rappresentare delle infrazioni alle regole della concorrenza, comportano una lievitazione dei costi per lavori o forniture, e comportano quindi un danno diretto per l'intera collettività. Anche per tale motivo, le intese anticoncorrenziali in gara sono assoggettate non solo a sanzioni amministrative nei confronti delle imprese ma anche a sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche. Secondo l'Autorità, i fenomeni anticoncorrenziali si presentano soprattutto in particolari contesti di mercato caratterizzati da:

- a) *pochi concorrenti;*
- b) *concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione;*
- c) *prodotti omogenei;*
- d) *perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese;*
- e) *appalto ripartito in più lotti dal valore economico simile.*

Inoltre, le manifestazioni di comportamenti anticoncorrenziali possono assumere le seguenti fattispecie:

a) Il boicottaggio della gara

Si caratterizza per la mancata presentazione di offerte da parte di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto. Le principali manifestazioni che potrebbero essere indizio di questa strategia sono le seguenti:

- 1) *nessuna offerta presentata;*
- 2) *presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto (quando la stazione appaltante stabilisce un numero minimo per la regolarità della gara);*
- 3) *presentazione di offerte tutte caratterizzate dal medesimo importo (soprattutto quando le procedure di gara fissate dalla stazione appaltante prevedono in queste circostanze l'annullamento della gara o la ripartizione dell'appalto pro quota).*

b) Le offerte di comodo

Rappresentano una pratica particolarmente diffusa di turbativa d'asta, finalizzata a conferire un'apparente regolarità concorrenziale alla gara e a celarne l'innalzamento dei prezzi di aggiudicazione (es. offerte presentate dalle imprese non aggiudicatarie, che si caratterizzano per importi palesemente troppo elevati, ovvero offerte contenenti condizioni particolari e quindi inaccettabili per la stazione appaltante, così da determinarne l'esclusione).

Una sequenza di gare in cui risulti aggiudicataria sempre la stessa impresa può poi destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo.

c) I subappalti o le ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

Si possono prestare ad un uso distorto dal momento che sono anche idonei a favorire la spartizione del mercato o addirittura della singola commessa. Un indizio di tale meccanismo spartitorio può essere

rinvenuto laddove imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, scelgono di astenersi in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un'ATI. L'evidenza della possibilità di partecipazione autonoma ad una gara può essere tratta dalla storia delle precedenti aggiudicazioni. Particolarmente sospetti sono i casi nei quali un'impresa decida inizialmente di partecipare ad una gara, ritirando l'offerta in un secondo momento, per poi risultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara.

d) I segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all'asta

Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all'asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. È questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

7.4.14 Il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante

L'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto: *"È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili"*.

Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 ottobre 2013 *"Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)"* è stato precisato che: *"ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche. Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA"*.

Con la Delibera ANAC n. 831/2016 *"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"* al punto 5.2 *"Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"* lett. f) *"RPCT e RASA"* è stato ribadito che: *"Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella*

implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del D. Lgs. 50/2016).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo. ..."

Il RASA di FRZ è l'Amministratore Unico, Dott. Raffaele Rizzo.

7.4.15 Il reclutamento e le progressioni di carriera del personale

Per ciò che concerne le attività di reclutamento e progressioni di carriera del personale, la Società si è dotata di apposito regolamento interno ispirandosi ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Il regolamento disciplina anche la procedura relativa alle progressioni di carriera, nonché quella di assegnazione di specifiche funzioni/responsabilità. La società procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

- a) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;*
- b) pubblicità, attraverso la divulgazione sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione, delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;*
- c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- d) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- e) pubblicazione nella sezione "società Trasparente" del sito internet aziendale ex art. 1, comma 16 lett. d) Legge n. 190/2012 e art. 19 D.Lgs. n. 33/2013.*

In considerazione della definizione dell'attività svolta dalla Società contenuta nello Statuto Societario e della natura di società *in house*, le assunzioni di personale sono, di regola, connesse alle esigenze di attivazione o ampliamento dei servizi affidati dagli Enti Locali soci.

7.4.16 Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

I Responsabili devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui bisogna concludere il procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al RPCT. Nell'arco del triennio di vigenza del presente Piano verranno implementate procedure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

8. Il monitoraggio

L'attività di monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio e le fattispecie individuate al fine di poter intercettare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione. In particolare, l'attività di monitoraggio e controllo viene effettuata da parte del RPCT di FRZ in modo congiunto con l'OdV, sia con cadenza periodica semestrale sia in relazione a specifiche fattispecie. Tale attività di monitoraggio e controllo viene svolta avendo proceduto all'integrazione di tutte le componenti del modello di organizzazione e gestione vigente ex D.Lgs. n. 231/2001, ai sensi della legge n. 190/2012 e dei collegati decreti legislativi, in occasione delle verifiche semestrali congiunte espletate dall'OdV e dal RPCT (per le quali viene predisposto specifico verbale trasmesso all'Organo Amministrativo).

La Società attua un sistema di controllo interno integrato tra gli organi all'uopo preposti (*Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, RPCT*) attraverso un ampio scambio di informazioni e dei rispettivi atti, specifici incontri e riunioni, consultazioni anche tramite utilizzo di strumenti telematici, posta elettronica e/o specifiche comunicazioni, etc., anche sulla base di atti, documenti e informazioni trasmessi dai responsabili di settore al RPCT ed all'OdV in occasione delle sopra citate verifiche semestrali congiunte. Come evidenziato nel PNA, *"la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del Responsabile per la prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del PTPCT è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente"*. Ciò in quanto, tali soggetti:

- *collaborano con il RPCT sia nella fase di predisposizione del Piano che in quella di attuazione in un rapporto sinergico finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo;*
- *sono responsabili per l'attuazione delle misure contenute nel Piano nonché per il rispetto degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza;*
- *esercitano un'attività di coordinamento e di controllo nei confronti dei preposti ai Settori/Unità di Staff.*

Tra le attività di monitoraggio e controllo rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;*
- *l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;*
- *l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del Whistleblowing o attraverso fonti esterne;*
- *la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.*

Il RPCT riferisce all'Organo amministrativo sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione. La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012, o diversa data stabilita dall'ANAC, è presentata all'Organo amministrativo e pubblicata sul sito istituzionale.

SEZIONE III: LA TRASPARENZA

9. Trasparenza e integrità

La trasparenza, disciplinata dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché dalla Delibera ANAC n. 1134/2017 recante *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione in tutti i settori dell’attività aziendale.

Il D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza quale *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* e, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che le norme in materia si applicano, tra le altre, *“alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”*.

Il ruolo di Responsabile della Trasparenza è riunito con quello di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in capo ad un unico soggetto, il quale per dare attuazione alle disposizioni vigenti, svolge le seguenti funzioni:

- adotta le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;
- controlla l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- garantisce la regolare attuazione, ai sensi del D.Lgs. 97/16, dell’istituto dell’*“accesso civico”*, come ampliato con quello dell’*“accesso civico generalizzato”*, ovvero il diritto di chiunque di richiedere l’accesso a tutti i dati e i documenti e informazioni, anche ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle Società in controllo pubblico, senza la necessità che il richiedente sia essere titolare di una situazione giuridicamente rilevante né che debba motivare la richiesta, e da risposta alle relative richieste.

Nel dare attuazione agli obblighi di pubblicazione, quale presupposto per lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico, la FRZ segue le indicazioni fornite dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché dai successivi chiarimenti dell’ANAC.

Il sito istituzionale dell’azienda accoglie, pertanto, la sezione *“Società Trasparente”* in cui vengono pubblicati i dati per il cui dettaglio si rimanda al documento allegato alla Delibera ANAC n. 1134/2017 - ALLEGATO 1) SEZIONE *“SOCIETÀ TRASPARENTE”/“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”* – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, secondo la programmazione degli obblighi riportata nel dettaglio nell’allegato 8 al MOG.

A partire dall'esercizio 2025, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, FRZ ha avviato l'aggiornamento della sezione secondo le istruzioni operative dettate dalle citate determine, e, dunque, i nuovi schemi messi a disposizione dall'Autorità al fine di *“definire:*

- 1. i requisiti di qualità delle informazioni diffuse;*
- 2. le procedure di validazione;*
- 3. i controlli anche sostitutivi;*
- 4. i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse;*
- 5. le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni di use attraverso i siti istituzionali.”*

Nel trattamento dei dati soggetti a pubblicazione, la FRZ presta altresì la massima attenzione al rispetto dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679, cui il D.Lgs. 101/2018 ha adeguato il Codice vigente in materia di protezione dei dati personali, e delle “Linee guida” dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), con proprio provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, attraverso cui viene definito un quadro unitario di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che i soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

In tale ambito, risulta fondamentale l'integrazione delle funzioni ed il costante confronto tra le figure del RPCT e del DPO di FRZ.

Quanto all'attuazione dell'istituto dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, FRZ adotta le modalità di esercizio del diritto stabilite nel relativo regolamento, consultabile sul sito istituzionale alla sezione “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”, cui si fa rinvio.

Quanto alla specifica sfera della trasparenza dei contratti pubblici, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 è stato previsto, come riassunto dall'aggiornamento 2023 del PNA:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca

dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”

- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

Alla luce del descritto quadro normativo, l'ANAC ha emanato appositi provvedimenti per precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti: - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione; - con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.